

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 210 DEL 09.11.2015

OGGETTO: Fornitura di Cancelleria (esclusa carta) e di Materiale di Consumo (esclusi Toner)
– Periodo dal 01/12/2015 al 30/11/2017 - SMARTCIG N. ZF216FAB8E – Avvio Procedure

IL DIRIGENTE

- Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;
- Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
- Visto l'atto del Consiglio n. 98/221 del 22/12/2014 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2015 e il successivo atto n. 101/226 del 28/07/2015 con cui è stato approvato l'aggiornamento;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 16/01/2015, con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti, e vista, altresì, la Determina n. 97 del 12/10/2015, con la quale si è provveduto all'aggiornamento di quest'ultimo;
- Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relative alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;
- Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza;
- Vista la delibera di Giunta n. 1/7 del 31/1/2014 con la quale si è proceduto all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016 e all'approvazione del **Codice di Comportamento** che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 prevedendo

regole comportamentali specifiche e differenziate a seconda delle aree di competenza e calibrate sulle specifiche professionalità;

- Preso atto di quanto previsto dall'art. 1 - comma 4 – del suddetto Codice di comportamento che stabilisce come “ Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione, come indicato all'art. 2, comma 3, del codice generale approvato con DPR 16.4.2013 n.62;

- preso atto di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013 circa l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l'Ente camerale a **decorrere dal 31 Marzo 2015**

- considerato che la Camera ha provveduto ad accreditarsi sul Portale dedicato all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) registrandosi All'indirizzo di fornitura: Uff_efatturaPA ed ottenendo il seguente codice univoco: **UFWPDX** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015

- preso atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014 (*che ha introdotto l'art. 17 ter al DPR 633/1972 –SPLIT PAYMENT in materia di Iva*) e delle indicazioni in materia diramate dal Ministero dell'Economia;

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

- Viste le disposizioni del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010;

- Visto, in particolare, l'art. 125 del D.lgs 163/2006 alla luce del quale le procedure in economia sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie e nel caso dell'ente camerale per importi inferiori a 200.000 euro (ex articolo 28, comma 1, lettera b);

- Atteso che l'Amministrazione ha disciplinato, come previsto dall'art. 125, comma 10, del D. lgs 163/2010, in un apposito regolamento le attività da seguire per l'affidamento di forniture/servizi/lavori con la procedura in economia (**atto del Consiglio n. 80/178 del 27.06.2011 poi modificato con determina dirigenziale n. 104 del 26/03/2012 e con delibera di Giunta n. 2/9 del 12/02/2013**);

- Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 4 del suddetto regolamento in cui viene esplicitato, in conformità alle disposizioni generali di cui all'art. 10, cc 1 e 8, del D.Lgs. 163/2006, l'obbligo di individuare, per ogni singola fornitura di beni/servizi/lavori un responsabile del procedimento in attuazione;

- Viste le disposizioni di cui all'art 7 (tipologia di forniture e servizi in economia) e art.10 (acquisizioni per cottimo in economia);

- Atteso che sulla base di quanto previsto dagli artt. 11 e 41 del suddetto regolamento, a seguito dell'adozione della determina dirigenziale n. 106 del 26/3/2012 -per le forniture e i servizi di

importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici;

- Richiamata la Determina **n. 428 del 21/11/2012**, con la quale è stata affidata alla Società FELIAN SPA., per il periodo dal 01/12/2012 al 30/11/2015, la fornitura di articoli di cancelleria (esclusa la carta A4) e di materiale di consumo (esclusi i Toner per stampanti), SMARTCIG ZC906D3556, per l'importo complessivo di € 6.086,32 + IVA;

Preso atto delle precedenti valutazioni in ordine all'opportunità già ravvisata di meglio gestire – in modo separato e disgiunto la fornitura di articoli generici di cancelleria da quella di articoli di consumo più frequente, quali carta e toner, ciò anche alla luce di diversi e specifici bandi finora rinvenuti sul Mepa;

Considerata, quindi, l'imminente scadenza del citato contratto di fornitura di articoli di cancelleria, e la necessità di dover avviare una nuova procedura per l'affidamento della stessa, per il periodo dal 01/12/2015 al 30/11/2017;

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che *"Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328"*

Preso atto che sul MEPA risulta ad oggi attivo un bando denominato "CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO", con scadenza in data 15/07/2017, da cui catalogo risultano presenti prodotti corrispondenti agli articoli necessari alla Camera;

Preso atto che nell'Elenco Camerale Fornitori – alla Categoria 1 (*Fornitori di Beni*), Sezione 2 (*Cancelleria*), SottoSez. 3 (*Articoli di Cancelleria*) – risultano iscritte le seguenti Ditte, le quali sono anche abilitate a vendere i prodotti sul MEPA, nell'ambito del bando sopra citato:

- 1) CONTO GRAPH DI ANTONIO DI PIETRO & C. SAS;
- 2) GBR ROSSETTO SPA;
- 3) DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA E C. SAS;
- 4) LUIGI VILLA & FIGLIO SRL;
- 5) FELIAN SPA;
- 6) CORPORATE EXPRESS SRL;
- 7) ECO LASER INFORMATICA SRL;
- 8) 2015OFFICE SRLS;
- 9) MYO S.R.L.

Ritenuto di adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, ex art. 82 del D.lgs. 163/2006;

Vista, pertanto, la necessità di inoltrare - sul portale MEPA, a valere sul bando “CANCELLERIA104” - alle n. 9 Ditte sopra elencate una R.D.O. (Richiesta Di Offerta), avente ad oggetto gli articoli indicati nel prospetto acquisito agli atti;

Ritenuto, quindi, opportuno predisporre un Capitolato Tecnico Descrittivo (*All. 1*), nonché un Fac Simile di Offerta Economica (*All. 2*);

- preso atto della Legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69*) “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*” ed in particolare dell’art. 32, comma 7 bis. che ha inserito all’articolo 82 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il comma “3-bis. che testualmente recita:

“ Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il comma 3-bis all’articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a norma del quale “*Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

- preso atto del contenuto della circolare n. 7 del 23/08/2013 – del Commissario straordinario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – con riguardo alla Legge 98/2013 - dal quale emerge, che il menzionato comma 3-bis introdotto all’art.82 del D.Lgs. 163/2006 – **per lo scorporo del costo della manodopera dal prezzo base,** debba essere considerato **solo qualora il criterio di scelta delle offerte sia quello del prezzo più basso;**

- Considerato che la finalità del citato comma 3 bis dell’art. 82 è quella di assicurare che l’affidamento dei contratti pubblici avvenga nel pieno rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti (retributivi e contributivi) dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle commesse pubbliche - , come chiarito anche dall’AVCP nell’atto di segnalazione n. 2 del 19/03/2014, acquisito agli atti del presente provvedimento – il quale afferma che “ *il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante*”;

Considerato, al riguardo, che il CCNL applicabile nel caso di specie è quello relativo alle imprese del settore “*Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi*”, in quanto questo ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 1, sia le macchine di ufficio (per i Toner) sia gli articoli di cancelleria (per la fornitura di carta A4);

Preso atto che tale CCNL, stipulato in data 18/07/2008, è disciplinato dal D.M. del 19/05/2010, la cui tabella – acquisita agli atti – stabilisce, per ciascun livello di inquadramento, il relativo costo orario;

Ritenuto di dover prendere in considerazione per entrambe le forniture, al fine della verifica del rispetto dei minimi retributivi, i costi orari dei dipendenti appartenenti al livello di inquadramento III “Contabile/Impiegato amministrativo”;

Constatato che i costi orari da prendere come riferimento, nell’ambito della tabella sopra citata, sono quelli stabiliti a decorrere da Settembre 2010, ma che gli stessi sono diversi a seconda che si tratti di aziende con numero di dipendenti superiore a 50 oppure compreso tra 16 e 50;

Accertato, pertanto, di non poter assumere, quale parametro di valutazione, un solo costo orario, in quanto a ciascuna delle Imprese invitate si applica un costo diverso a seconda del numero dei dipendenti;

Ritenuto, quindi, più opportuno far autodichiarare nell’offerta il numero totale dei dipendenti ad oggi ed il costo orario applicato ad un dipendente di III° livello, in modo che poi la Camera possa verificarne la congruità, anche perché il dato relativo ai dipendenti indicato nelle visure camerali è di tipo solo statistico, non aggiornato e, tra l’altro, non deriva da dichiarazioni direttamente fornite dalle Imprese stesse all’Ente;

Richiamato l’art. 86 comma 3 bis del D.lgs. 163/2006, a norma del quale *“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”*;

- Preso atto che i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, si dividono in due tipologie:

- costi della sicurezza da rischio proprio (c.d. “aziendali”), ossia i costi per la sicurezza specifici

propri dell’impresa, che prescindono dalle condizioni del singolo appalto;

- oneri della sicurezza connessi al singolo appalto (c.d. “da interferenze”), derivanti dai contatti tra il personale, o l’utenza, del committente, e il personale dell’appaltatore;

- Valutato, per quanto riguarda i costi della sicurezza c.d. “aziendali”, che questi debbono essere indicati dalla Ditta nell’offerta, e che la stazione appaltante è tenuta a verificarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio in oggetto, come risulta anche, più di recente, dal parere di Precontenzioso AVCP n. 54 del 23/04/2013, secondo cui “l’omessa indicazione dei costi di sicurezza nell’offerta può legittimamente determinare l’esclusione dalla gara d’appalto del concorrente per incompletezza dell’offerta, in quanto sussiste l’obbligo per i partecipanti alla gara di segnalare gli oneri economici che intendono sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale) - distinti dagli oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze - al

fine di porre la stazione appaltante nella condizione di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela di fondamentali interessi dei lavoratori”

Valutato, al riguardo, che le stazioni appaltanti, per poter valutare la congruità del costo della sicurezza aziendale (D.P.I., Visite mediche, etc.), necessitano di avere un parametro di riferimento, che solitamente è costituito dalla tabella allegata al relativo Decreto ministeriale;

Preso atto che, nel caso di specie, la tabella non prevede un costo annuo minimo della sicurezza aziendale da utilizzare come parametro di valutazione;

Considerato, inoltre, che, mentre la Determina AVCP n. 3 del 05/03/2008 richiede che tali costi siano *“congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato”*, si riscontra che ad esempio, nell’ambito della Regione Lazio, non vi sono prezziari in materia (le uniche tariffe dei prezzi regionali in materia di sicurezza sono, infatti, quelle comprese nell’allegato “S” alla Delibera Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012 – acquisito agli atti – *e si riferiscono ai lavori, non anche alle forniture ed ai servizi, ai quali spesso risulta anche difficoltoso il processo di equiparazione*);

Preso atto, in aggiunta a ciò, della nota del Ministero del Lavoro n° 0007750 del 21-04-2015 – acquisita agli atti con Prot. n. 9247 – con la quale si comunica che *“ il Decreto Ministeriale del 10.05.2010 . . . all’art. 2 prevede che il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni, oltre che per altri fattori, anche per gli oneri derivanti da interventi relativi ad infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”*;

Constatato, pertanto, che la Camera non si trova nella condizione di poter verificare se i costi della sicurezza indicati nelle offerte siano o meno congrui, ferma restando l’opportunità che le Ditte indichino comunque nelle offerte i costi annui della sicurezza aziendali da esse sostenuti per singolo dipendente, così da consentire all’Ente una verifica futura, nel caso in cui nel frattempo vengano pubblicati costi *standards* della sicurezza nel settore *“Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi”*;

Considerata, ad ogni modo, la necessità, ai fini dell’acquisizione dello SMARTCIG, di stimare l’importo presumibile della fornitura in oggetto, per il periodo di 2 anni, e calcolato di poter quantificare tale importo in € 5.313,19 + IVA, come risulta da prospetto acquisito agli atti;

Ritenuto opportuno **riservarsi**, in presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero più consentire all’Ente camerale la gestione autonoma dei contratti, **la facoltà di poter risolvere anticipatamente il contratto** con la ditta aggiudicataria, **ed anche la facoltà di prorogare** alla stessa Ditta, prima della scadenza, l’affidamento della presente fornitura, **nelle more dell’avvio di nuove procedure di affidamento**;

Ritenuto, inoltre, opportuno riservarsi la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi del comma 3 dell’art.14 del regolamento camerale, e di stabilire che, in presenza di offerte con punteggi analoghi, l’affidamento venga effettuato con estrazione a sorte;

- Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Visto l'art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/2006, che prevede i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;

Rilevato che, per quanto riguarda tali requisiti, nelle procedure del MEPA la Consip, a norma dell'art. 18 delle Regole di E – Procurement, esegue controlli periodici a campione nei riguardi delle Ditte iscritte e l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Fornitori comporta la sospensione, revoca od annullamento dell'abilitazione, con conseguente impossibilità dei medesimi di accedere al sistema;

Rilevato, quindi, che la presenza stessa della Ditta sul MEPA induce la stazione appaltante ad un legittimo affidamento in ordine al possesso dei suddetti requisiti, fermo restando peraltro l'obbligo per il Soggetto Aggiudicatore di procedere comunque, dopo la conclusione del contratto, alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 53 comma 2 delle Regole sopra citate;

Considerato che, ad ogni modo, l'Ufficio Provveditorato ha eseguito sul portale ANAC, per ciascuna delle Ditte da invitare, una ricerca nella Sezione “*Annotazioni Riservate*”, e considerato che – non risultando, a carico delle stesse, alcuna segnalazione, come acquisito agli atti istruttori – nulla osta alla partecipazione delle alla presente procedura;

- Vista la deliberazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2014, la quale ha ridefinito, per l'anno 2014, l'entità della contribuzione, in attuazione dell'art. 1, cc.65 e 66, della legge 266/2005, secondo una articolazione diversa per importi di affidamento;

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcun contributo;

- Acquisito lo **SMARTCIG NUM. ZF216FAB8E**, gestibile con modalità semplificata;

Ritenuto di poter individuare, quale termine per la presentazione dell'offerta, il giorno 25 Novembre 2015 ore 18:00;

- Vista l'istruttoria effettuata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento, Roberta Di Pastena;

DETERMINA

- Di nominare, ai sensi dell'art. 10, cc., 1 e 8 del D.Lgs. 163/2006, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione dei contratti in argomento;

- Di avviare la procedura di cottimo per l'affidamento della **Fornitura di Cancelleria (esclusa carta) e di Materiale di Consumo (esclusi Toner)** – Periodo dal 01/12/2015 al 30/11/2017 - **SMARTCIG N. ZF216FAB8E**, dando mandato all'Ufficio Provveditorato di inoltrare, sul portale MEPA, a valere sul bando denominato “**CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO**”, una **R.D.O.** (Richiesta Di Offerta), indirizzata alle n. 9 (nove) Ditte sotto elencate:

1) CONTO GRAPH DI ANTONIO DI PIETRO & C. SAS;

2) GBR ROSSETTO SPA;

3) DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA E C. SAS;

- 4) LUIGI VILLA & FIGLIO SRL;
- 5) FELIAN SPA;
- 6) CORPORATE EXPRESS SRL;
- 7) ECO LASER INFORMATICA SRL;
- 8) 2015OFFICE SRLS
- 9) MYO S.R.L.

- Di approvare a tal fine il Capitolato Tecnico Descrittivo per la fornitura in argomento (*All. I*), nonché lo schema di Offerta Economica allegata allo stesso capitolato;

- A norma dell'art. 82 d.lgs. 12/04/2006 /DPR 05/10/2010 n.207 e smi, il servizio sarà aggiudicato secondo il **criterio del prezzo più basso**,

- di prevedere che l'esame delle offerte sia effettuata direttamente dal responsabile del procedimento a norma dell'articolo 14 del vigente regolamento per gli affidamenti in economia prevedendo di collocare **al 1° posto in graduatoria** il concorrente che avrà formulato **l'offerta complessiva più bassa**.

- Di individuare quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 25 Novembre 2015 alle ore 18.00;

-Di riservarsi, in presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero più consentire all'Ente camerale la gestione autonoma dei contratti, la facoltà di poter risolvere anticipatamente il contratto con la ditta aggiudicataria;

-Di riservarsi, altresì, la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il servizio alla Ditta aggiudicataria, nelle more dell'avvio di nuove procedure di affidamento;

- Di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi del comma 3 dell'art.14 del regolamento camerale, e di stabilire che, in presenza di offerte con punteggi analoghi, l'affidamento venga effettuato con estrazione a sorte

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."